

## AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1 TRIESTINA TRIESTE

## **TRA**

# IL DIRETTORE GENERALE NOMINATO CON DPRG N. 56 PRES. DD. 23.03.2010

Ε

## LE DELEGAZIONI DI PARTE SINDACALE

COSTITUITE AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 2 DEI CC.NN.LL DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA E DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA DD. 08.06.2000 E DELL'ART. 9, COMMA 2, DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ DEL 7.04.1999

VIENE STIPULATO IL SEGUENTE

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO Ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.300/1970 e s.m. e i.

ACCORDO IN ORDINE ALL'INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DI CONTROLLO E VIDEOSORVEGLIANZA, RICHIESTA DA ESIGENZE ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA DEL LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 4, C. 2 DELLA L.300/1970 E S.M. E I.

#### **Premesso**

che l'art. 31 del D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i. prevede che i dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta:

che, in particolare, l'art. 34 del medesimo Decreto recante: "Trattamenti con strumenti elettronici" prevede che il trattamento dei dati personali, effettuato con strumenti elettronici, è consentito solo se sono adottate, tra l'altro, tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari;

che, peraltro, la medesima normativa pone, in capo al titolare, l'obbligo di adottare particolari misure che riguardano prevalentemente le modalità accesso, in modo da poter verificare, in caso di illeciti connessi all'utilizzo dello strumento informativo, l'identità dell'autore dell'illecito o il responsabile dell'accesso abusivo dall'esterno;

#### accertato

che i sistemi attualmente utilizzati nell'ambito dell'A.S.S. n. 1 soddisfano già i criteri di sicurezza per quanto riguarda le credenziali di accesso agli stessi;

che, peraltro, la nuova sala dati, in quanto contenitore fisico di apparati dati e di fonia, richiede invece la definizione di criteri per l'autorizzazione degli ingressi all'ambiente;

#### rilevato inoltre

che durante i periodi notturni e festivi lo stabile di Via del Farneto è sprovvisto del servizio di portineria;

che, presso la medesima sede, è incardinata la Centrale Operativa della SS Sistema 118, che garantisce la copertura del servizio sulle 24 ore;

che, peraltro, nella medesima sede, è stato allestito un ambulatorio per l'accesso notturno, diurno pre festivo e festivo dell'utenza presso il Servizio di Continuità Assistenziale;

che, pertanto, al fine di tutelare la sicurezza del personale medico e del comparto operante nei medesimi periodi, intesa anche come prevenzione, accertamento o repressione di illeciti, razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti e degli operatori, pare necessario installare alcuni apparecchi di videosorveglianza presso la medesima sede;

#### dato atto

che l'art. 4 della L.300/1970 e s.m. e i. vieta esplicitamente l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori;

che, peraltro, il comma 2 del medesimo articolo prevede che gli impianti e le apparecchiature di controllo richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività di lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del Lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti;

### richiamato

il vigente regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza (cfr. delibera n. 362 dd. 23.09.2010), redatto nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m. e i., anche delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili, quali le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite

nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori e le norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni;

richiamato, in particolare, l'art. 15 del vigente regolamento inerente i rapporti di lavoro;

#### ritenuto

quindi che vi sono gli elementi necessari per procedere alla negoziazione secondo le norme, i principi e le regole sopra descritte;

## preso atto

che, a tal fine, con nota Prot. N° 10698 dd. 05.03.2013, si è provveduto a convocare le Delegazioni di Parte Sindacale delle tre aree negoziali, per l'attivazione della relativa negoziazione sindacale.

che consequentemente, in data 12.3.2013, le parti hanno sottoscritto il testo di pre intesa;

che, in applicazione dei CC.NN.LL. vigenti, detta ipotesi di contratto è stata trasmessa con nota Prot. n. 13028/Gen.III.3.A dd. 18.03.2013 al Collegio Sindacale dell'A.S.S. n. 1 per i controlli e le verifiche di competenza;

che, il Collegio, nella seduta del 22.03.2013 (verbale n. 30, pag. 162/2012 del Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Collegio Sindacale), sulla base della relazione illustrativa e della relazione tecnico finanziaria, ha verbalizzato di esprimere parere favorevole in merito all'accordo;

che, pertanto, al fine di provvedere alla sottoscrizione del relativo contratto collettivo integrativo, le Delegazioni Trattanti di Parte Sindacale sono state convocate con note Prot. n. 14163 e 14166 dd. 25.03.2013.

Tutto ciò premesso

## LE PARTI COME INTESTATE IN EPIGRAFE CONCORDANO QUANTO SEGUE

## ART.1.INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA NUOVA SALA DATI – SEDE DI VIA DEL FARNETO 3,1° PIANO

- 1. Al fine di regolamentare l'autorizzazione degli ingressi all'ambiente, e pertanto, garantire il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 31 e 34 del D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i., l'Azienda deve provvedere all'installazione di un impianto di videosorveglianza presso la <u>nuova sala dati</u>, in quanto contenitore di apparati dati e di fonia.
- 2. Gli apparecchi, in numero complessivo pari a 7, verranno installati presso la <u>nuova sala dati</u> Via del Farneto 3 nei seguenti punti:
- 1 telecamera posta all'interno della rampa, rivolta verso la porta di ingresso alla control room;
- 1 telecamera nella control room;
- 3 telecamere all'interno del locale CED:
- 2 telecamere esterne nel cavedio esterno.
- 3. In applicazione dell'art. 4 del vigente regolamento, gli impianti verranno realizzati, configurati e gestiti nel pieno rispetto del vigente regolamento aziendale per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza dell'A.S.S. n. 1 "Triestina" (cfr. delibera n. 362 dd. 23.09.2010). In particolare, i locali verranno dotati di un impianto di controllo degli accessi basato su identificativi biometrici.
- 4. La presenza dell'operatore all'interno dei locali è prevista esclusivamente per il tempo strettamente necessario al ripristino di situazioni di guasto tecnico ad apparecchiature.

# ART. 2.INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DI VIDEOSORVEGLIANZA SULLA PARETE SINISTRA SOPRA IL VIDEO CITOFONO DELLA SEDE DI VIA DEL FARNETO 3

1. Al fine di tutelare la sicurezza, intesa anche come prevenzione, accertamento o repressione di illeciti, razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la

sicurezza degli utenti e degli operatori, l'Azienda deve procedere all'installazione di un impianto di videosorveglianza presso l'ingresso di Via del Farneto 3.

- 2. L'apparecchio (1) sarà installato in via del Farneto 3 sopra il video citofono, al fine di riprendere e registrare gli utenti che richiedono il servizio di continuità assistenziale nelle ore durante le quali la sede di via del Farneto 3 è chiusa. Per ragioni tecniche, la videosorveglianza sarà attiva sulle 24 ore.
- 3. In applicazione dell'art. 4 del vigente regolamento, gli impianti verranno realizzati, configurati e gestiti nel pieno rispetto del vigente regolamento aziendale per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza dell'A.S.S. n. 1 "Triestina" (cfr. delibera n. 362 dd. 23.09.2010).

## ART. 3.LIMITI ALL'UTILIZZO

In relazione ai principi, di cui all'art. 6 del citato regolamento, le immagini ed i dati ripresi dalle telecamere saranno conservati per un periodo commisurato al grado di indispensabilità e per il solo tempo necessario che comunque non deve superare le **72 ore successive alla rilevazione**, fatte salve speciali esigenze di conservazione prolungata nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

## ART. 4. NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente accordo, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al relativo regolamento aziendale.

Trieste, 12 marzo 2013

IL DIRETTORE GENERALE - FIRMATO

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE DIRIGENZA MEDICO VETERINARIA

ANAAO - FIRMATO FVM SIVEMP - FIRMATO CIMO ASMD - FIRMATO CGIL - FIRMATO

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA

FASSID – SINAFO – FIRMATO CGIL - FIRMATO

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE DEL COMPARTO

RSU – FIRMATO FIALS – FIRMATO CISL – FIRMATO UIL - FIRMATO

## SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N°1 – TRIESTINA

VIA GIOVANNI SAI, 1-3 – 34128 TRIESTE

Trieste, 18 marzo 2013 Casella Postale – 573



Al Presidente del Collegio Sindacale

**SEDE** 

Prot. N°	Prot. N° 13028/GEN.III.3.A
	(da citare nella risposta)
	Gestione e Valorizzazione del Personale/URS
Servizio	Via del Farneto, 3 – 34142 - Trieste
Funzionario responsabile o referente per quanto comunicato	
dott.a Fabiana Bearzi - tel. 040/399 - 5139- 5011 - 5038	
(nome e cognome, numero di telefono)	
e mail: relazioni.sindacali@ass1.sanita.fvg.it	

di data

Oggetto: Trasmissione ipotesi di accordo in ordine all'installazione di apparecchiature di controllo e videosorveglianza, richiesta da esigenze organizzative e di sicurezza del lavoro, ai sensi dell'art. 4, c. 2 della L.300/1970 e s.m. e i.

In data 12 marzo u.s. è stato sottoscritta, con le Delegazioni di Parte Sindacale delle tre aree negoziali, l'ipotesi di Accordo descritta in oggetto.

Il testo in argomento rappresenta l'accordo preventivo, richiesto espressamente dall'art. 4, comma 2 della L.300/1970 e s.m. e i., per quanto concerne l'installazione di apparecchi di videosorveglianza dai quali possa derivare il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

In applicazione dei CC.NN.LL vigenti, come adeguati dall'art. 40 comma 3 sexies del D.Lgs 165/2001 s.m. e i., si trasmette l'ipotesi di contratto collettivo integrativo in parola, corredata della relazione illustrativa e della relazione tecnico finanziaria, queste ultime redatte secondo gli schemi di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 dd. 19.07.2012.

Un tanto, onde consentire a Codesto Collegio di provvedere agli adempimenti di competenza.

Distinti Saluti.

Fax: 040 399 5023 **Rif. Nota** 

> IL RESPONSABILE DELLA SS RELAZIONI SINDACALI dott.a Fabiana BEARZI - firmato -

Allegati: c.s.

Centralino 040 3995 111 Fax 040 399 7189 C.F. e P. IVA 00052420320

www.ass1.sanita.fvg.it

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

all'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo delle tre aree negoziali recante "Accordo in ordine all'installazione di apparecchiature di controllo e videosorveglianza, richiesta da esigenze organizzative e di sicurezza del lavoro, ai sensi dell'art. 4, c. 2 della L.300/1970 e s.m. e i".

## Modulo I – Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

Scheda 1.1

Data di sottoscrizione: 12.03.2013;

Periodo temporale di vigenza: esercizi 2013 e ss.;

Composizione delegazione trattante:

Parte pubblica: Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo, Responsabile SC

GEVAP;

Parte sindacale - Organizzazioni Sindacali ammesse alla contrattazione:

Comparto: CGIL FP, CISL FP, UIL FPL, FSI, FIALS e RSU;

Dirigenza Medico Veterinaria:CGIL, CISL, CIMO, FM aderente UIL FPL, ANAAO ASSOMED,

FESMED, FVM, AAROI EMAC

Dirigenza SPTA:CGIL, CISL, UIL FASSID, ANAAO ASSOMED, CIDA FP.

Parte Sindacale – Organizzazioni Sindacale firmatarie:

Comparto: CGIL FP, CISL FP, FIALS, RSU, UIL FPL.

Dirigenza Medico Veterinaria: CIMO, ANAAO ASSOMED;

Dirigenza SPTA: FASSID.

Soggetti destinatari: personale del Comparto, della Dirigenza Medico Veterinaria, della Dirigenza

SPTA dell'A.S.S. n. 1 "Triestina".

Materie trattate dal contratto integrativo: installazione di apparecchi di videosorveglianza per ragioni di protezione dei dati personali, ex D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i. e per ragioni di sicurezza del lavoro e relativi limiti di utilizzo.

L'art. 31 del D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i. prevede che i dati personali oggetto di trattamento siano custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

In particolare, l'art. 34 del medesimo Decreto recante: "*Trattamenti con strumenti elettronici*" prevede che il trattamento dei dati personali, effettuato con strumenti elettronici, sia consentito solo se sono adottate, tra l'altro, tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

Peraltro, la medesima normativa pone, in capo al titolare, l'obbligo di adottare particolari misure che riguardano prevalentemente le modalità accesso, in modo da poter verificare, in caso di illeciti connessi all'utilizzo dello strumento informativo, l'identità dell'autore dell'illecito o il responsabile dell'accesso abusivo dall'esterno.

Come specificato dagli uffici competenti, i sistemi attualmente utilizzati nell'ambito dell'A.S.S. n. 1 soddisfano già i criteri di sicurezza per quanto riguarda le credenziali di accesso agli stessi.

Tuttavia, la nuova sala dati, in quanto contenitore fisico di apparati dati e di fonia, richiede invece la definizione di criteri per l'autorizzazione degli ingressi all'ambiente.

Nel contempo, presso la sede di Via del Farneto, è stato allestito un ambulatorio per l'accesso notturno, diurno pre festivo e festivo dell'utenza presso il Servizio di Continuità Assistenziale.

Tenuto conto che durante i periodi notturni e festivi lo stabile di Via del Farneto è sprovvisto del servizio di portineria, al fine di tutelare la sicurezza del personale medico e del comparto operante nei medesimi periodi, intesa anche come prevenzione, accertamento o repressione di illeciti, razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti e degli operatori, è emersa la necessità di installare alcuni apparecchi di videosorveglianza presso la medesima sede.

\_\_\_\_

Al fine di adempiere alla disposizioni previste dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 dd. 19.7.2012, si riportano di seguito le riflessioni inerenti gli adempimenti di cui agli art. 10 e 11 del D.Lgs. 150/2009 e s.m.e i., come già illustrati nella relazione illustrativa prot. 54854 dd. 13.12.2012 inerente l'accordo recante:"Accordo sull'utilizzo delle risorse del fondo della produttività. Esercizio 2012"(Verbale Collegio Sindacale dd. 14.12.2012).

Si fa presente che le riflessioni di seguito sviluppate sono relative ad elementi specifici richiesti dagli schemi di relazione Ministeriali cui l'Amministrazione provvede a dare puntuale replica, ma non sono specificamente inerenti ai contenuti dell'accordo in esame.

L'art. 16 del D.Lgs.150/2009 ha precisato che per le Regioni e le Amministrazioni del Servizio Sanitario trovano diretta applicazione esclusivamente le disposizioni dell'art. 11, commi 1 e 3, fermo restando l'obbligo per le Regioni di adeguare i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1.

Peraltro, con riferimento ai principi di misurazione e valutazione della performance introdotti dalla normativa, va evidenziato che già la L.R.49/96 e s.m. e i. aveva delineato il processo di programmazione e controllo degli enti e delle aziende del SSR, prevedendo definizione dei piani di attività (articolati in obiettivi e indicatori) e delle relative risorse economico – finanziarie e strumentali destinate a supportarli.

Inoltre, la stessa norma già prevedeva l'adozione, da parte delle Aziende di processi di budget quale strumento di governo e di monitoraggio dei livelli di efficienza.

In applicazione della L.R. 49/96, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" ha già da tempo definito e reso effettivo un sistema di gestione per budget che prevede la definizione di obiettivi quali-quantitativi di attività ed inerenti la crescita professionale, lo sviluppo organizzativo, il soddisfacimento degli utenti, nonché delle risorse necessarie al loro perseguimento, assegnati ai Centri di Responsabilità.

In linea con i principi di cui al citato D.Lgs. 150/2009, la Regione Friuli Venezia Giulia ha adottato la legge 11 agosto 2010, n. 16 recante "Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre" che, in particolare, all'art. 6 disciplina la "Valutazione delle prestazioni";

L'art. 6 "Valutazione delle prestazioni", della suddetta legge ha previsto, al fine di valutare la prestazione organizzativa e individuale del personale, <u>l'adozione progressiva</u>, da parte delle Amministrazioni, di un apposito sistema di misurazione e di valutazione, senza stabilire una precisa tempistica e/o un termine di adozione, secondo gli elementi di cui al comma 2 del medesimo articolo 6 e pertanto:

- adozione di un documento programmatico o piano della prestazione;
- adozione di un documento di relazione sulla prestazione che evidenzi, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti;
- adozione di sistemi per la totale accessibilità;

Inoltre, il comma 4 del citato art. 6 ha previsto altresì che ogni amministrazione si doti di un organismo indipendente di valutazione della prestazione, in sostituzione del nucleo di valutazione, che eserciti in piena autonomia le attività previste, nonché le attività di controllo strategico riferendo, in proposito, al Direttore Generale dell'Azienda.

Al fine di dare applicazione alla normativa regionale, con delibera n. 473 dd. 29.12.2011 l'A.S.S. n. 1 "Triestina" ha provveduto a costituire l'Organismo Indipendente di Valutazione della Prestazione (O.I.V.), in sostituzione del Nucleo di Valutazione, con decorrenza 01.01.2012.

In prima battuta, l'Azienda ha quindi sottoposto al predetto Organismo tutta la documentazione utile ed inerente il sistema incentivante dell'esercizio 2011, al fine di acquisire valutazioni ed osservazioni tali da poter migliorare il sistema in essere.

Infine, va altresì evidenziato che le vigenti disposizioni in materia di impieghi del fondo e valutazione dei risultati, di cui agli artt. 181 e 182 del citato contratto aziendale entrato in vigore il 9 giugno 2005, come modificato da successivo testo dd. 12.07.2012, già prevedono l'attribuzione di obiettivi al personale, riepilogati nel Progetto Complessivo Aziendale, l'elaborazione di una relazione sulla realizzazione degli obiettivi prefissati, la totale accessibilità a tutto il personale coinvolto delle informazioni sia in sede di definizione degli obiettivi che dei risultati raggiunti, la valutazione da parte di un organismo terzo, nonché la liquidazione dei compensi in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e secondo le percentuali stabilite nel medesimo testo.

Pertanto il sistema di definizione degli obiettivi con la metodologia budgetaria, la valutazione dei risultati e la liquidazione dei compensi dell'A.S.S. n. 1 "Triestina", come definiti dal citato contratto aziendale del 2005, risultano già aderenti ai principi introdotti dal D.Lgs. 150/2009 e s.m e i., nonché ai principi previsti in merito dal citato accordo regionale dd. 29.03.2011, ed ai contenuti di cui alla L.R. 16/2010, attualmente applicabili.

Si evidenzia inoltre che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, commi 1 e 3 del D.Lgs.150/2009 e s.m. e i. e dall'art. 6, comma 2 lett.c) della LR.16/2010, l'A.S.S. n. 1 "Triestina" garantisce la massima trasparenza di ogni fase del proprio ciclo di gestione della prestazione mediante la pubblicazione di tutta la relativa documentazione sul sito internet istituzionale. Parimenti, nella medesima sezione del sito internet sono pubblicate tutte le informazioni e i dati richiesti da specifiche norme di legge al fine di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'azione.

#### Modulo II – Illustrazione dell'articolato del contratto

Il testo della pre intesa in argomento si colloca nell'ambito di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 della L.300/1970 e s.m. e i. che prevede espressamente che gli impianti e le apparecchiature di controllo, richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività di lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure in mancanza di queste, con la commissione interna.

In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del Lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

Pare quindi evidente che la trattazione dell'argomento è specificamente demandata dalla legge alla trattazione decentrata.

Si conferma pertanto, in questa sede, che le materie trattate nella pre intesa di cui all'oggetto rientrano in quelle che sono specificamente demandate alla trattazione decentrata e pertanto in coerenza con le direttive del D. Lgs 150/2009.

Peraltro, l'art. 15 del vigente regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza (cfr. delibera n. 362 dd. 23.09.2010), inerente i rapporti di lavoro, demanda specificamente alla trattativa con le rappresentane sindacali l'eventuale installazione di impianti in ambiente lavorativo, ai sensi dell'art. 4 della L.300/1970 e s.m. e i.

L'accordo è costituito da un'unica parte dispositiva in cui le parti concordano rispettivamente l'installazione degli apparecchi presso la nuova sala dati ed altresì sulla parete sinistra sopra il video citofono della sede di Via del Farneto.

Un tanto, al fine di regolamentare rispettivamente l'autorizzazione degli ingressi all'ambiente e garantire il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 31 e 34 del D.Lgs.196/2003 e s.m. e i., ed altresì tutelare la sicurezza di utenti ed operatori nei periodi in cui la sede di Via del Farneto è sprovvista del servizio di portineria.

Il testo dell'accordo prosegue con la definizione dei limiti di utilizzo delle immagini e dei dati ripresi dalle telecamere, definiti nel rispetto dei principi di cui al vigente regolamento aziendale.

L'accordo si conclude infine con una norma di rinvio alla normativa vigente in materia ed altresì alle disposizioni regolamentari per tutte le tematiche non espressamente trattate nel testo.

Con riferimento agli elementi di cui al Modulo II, lett. d), e) e f) degli schemi della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 dd. 19.7.2012, si riportano di seguito le riflessioni già esposte nella relazione tecnico-finanziaria prot. 54854 dd. 13.12.2012 inerente l'accordo recante: "Accordo sull'utilizzo delle risorse del fondo della produttività. Esercizio 2012" (Verbale Collegio Sindacale dd. 14.12.2012).

A conclusione della relazione illustrativa, giova evidenziare che tutte le risorse del fondo della produttività vengono destinate alla valorizzazione di obiettivi specifici, sulla base dei principi fondamentali stabiliti dal D.Lgs 150/2009, e pertanto, mediante:

- la definizione degli stessi;
- dei valori attesi di risultato;
- dei rispettivi indicatori.

L'accordo sull'utilizzo delle risorse del fondo della produttività dell'esercizio 2012 siglato in data 18.12.2012, consente pertanto, anche alla luce della nuova normativa, il collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse nell'ambito del fondo contrattuale a ciò deputato, nonché l'attivazione di un sistema incentivante aderente ai principi di cui all'art. 18, comma 2 del D.Lgs 150/2009 (divieto di distribuire incentivi e premi in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi).

Infine, con riferimento a quanto richiesto dalla Parte II – Modulo 2, pag. 6, lett e) della circolare MEF n. 25 dd. 19.07.2012 ed inerente l'illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche, finanziate dal fondo di competenza, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.150/2009, si ritiene opportuno richiamare l'accordo dd. 28.09.2011 (parere

positivo del Collegio Sindacale di cui al verbale dd. 02.09.2011, pag. 119/2010 del Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Collegio Sindacale), con il quale si è provveduto ad adeguare i criteri per la progressione economica orizzontale, ai principi di selettività e concorsualità.

Le progressioni economiche poi attivate dall'A.S.S. n. 1 per il triennio 2008-2009-2010 sono state applicate secondo i criteri suddetti e pertanto in aderenza alla normativa sopra citata.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott. a Cinzia CONTENTO - firmato -

VISTO:
IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE
DELLA SC FINANZA E CONTROLLO
dott. Lorenzo IRMI
- firmato -

#### **RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA**

all'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo delle tre aree negoziali recante "Accordo in ordine all'installazione di apparecchiature di controllo e videosorveglianza, richiesta da esigenze organizzative e di sicurezza del lavoro, ai sensi dell'art. 4, c. 2 della L.300/1970 e s.m. e i".

Come già esplicitato nella relazione illustrativa, l'accordo in argomento è specificamente previsto dall'art. 4, comma 2 della L.300/1970 e s. m. e i.

L'intento del legislatore è quello di contemperare da un lato la tutela delle esigenze organizzative, produttive e di sicurezza che possono comportare l'obbligo per il datore di lavoro di installare degli impianti di videosorveglianza, dall'altro il diritto del lavoratore di non essere soggetto a sorveglianza durante lo svolgimento della propria attività lavorativa.

La stipulazione dell'accordo, la cui mancanza comporta l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro, non comporta quindi alcun riflesso di ordine economico.

Pertanto, in applicazione della parte III degli schemi di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 dd. 19.07.2012, la presente relazione attesta l'assenza di effetti economici in termini di costi del personale.

Tuttavia, in applicazione del paragrafo 1.2 della medesima circolare, si provvede comunque a completare di seguito la relazione, riportando i singoli moduli previsti dagli schemi del Ministero, completati dalla forma "parte non pertinente allo specifico accordo illustrato", demandando all'Organo di certificazione la valutazione della coerenza delle sezioni omesse.

MODULO I – LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA: parte non pertinente allo specifico accordo illustrato;

MODULO II – DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA: parte non pertinente allo specifico accordo illustrato;

MODULO III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente: parte non pertinente allo specifico accordo illustrato;

MODULO IV – Compatibilità economico – finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio: parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott. a Cinzia CONTENTO - firmato -

VISTO: IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DELLA SC FINANZA E CONTROLLO dott. Lorenzo IRMI - firmato -